REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE

dei Fondi Comuni d'Investimento
appartenenti al Sistema "Universo"
denominati

"BancoPosta Universo Start"
"BancoPosta Universo 40"
"BancoPosta Universo 60"
"BancoPosta Universo Tematico"
"BancoPosta Universo ObbligazionarioPiù"

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche dei prodotti; c) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

OICVM denominati:
BancoPosta Universo Start
BancoPosta Universo 40
BancoPosta Universo 60
BancoPosta Universo Tematico
BancoPosta Universo ObbligazionarioPiù

La durata dei Fondi è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione del Risparmio almeno due anni prima della scadenza.

Società di Gestione del Risparmio

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (di seguito: "SGR") - appartenente al Gruppo Poste Italiane - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 23 dell'albo delle Società di Gestione del Risparmio - Sezione Gestori di OICVM - tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: "D. Lgs. 58/98"), con sede in Viale Europa, n. 190, 00144 Roma. Il sito internet della SGR è: www.bancopostafondi.it.

Depositario

BNP Paribas SA, con sede legale in 16 boulevard des Italiens, 75009 Parigi, operante tramite la propria succursale italiana, con sede in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, Milano – iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.
Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi sono espletate presso la succursale di Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, Milano.
Presso la sede di Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, Milano sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi.
I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei Fondi.
Il sito internet del Depositario è: www.cib.bnpparibas.com.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonte di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota di partecipazione ai Fondi, espresso in millesimi di Euro, è calcolato ogni giorno lavorativo ed è pubblicato il giorno successivo sul sito internet della SGR, www.bancopostafondi.it; sul medesimo sito internet è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.
Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale Italiana.

B) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche dei prodotti; c) Modalità di funzionamento.

1 OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte specifica relativa a ciascun fondo

BancoPosta Universo Start

Oggetto

Il patrimonio del fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo "Politica di investimento", in:
– strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati, come definiti al successivo punto 1.2.6, e in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario non quotati;
– strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
– parti di OICVM sia quotati (ETF) che non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del fondo;
– depositi bancari.

Politica di investimento

È un fondo obbligazionario che mira alla crescita contenuta del valore del capitale investito su un orizzonte temporale di investimento tendenzialmente di breve periodo.
Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e strumenti monetari il fondo è esposto al rischio di tasso, al rischio di credito ed al rischio di cambio.
L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del fondo.
Il portafoglio del fondo è principalmente investito in strumenti obbligazionari e monetari, denominati in euro, di emittenti governativi e sovranazionali.
Il fondo può investire in via al più contenuta in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari e di emittenti governativi appartenenti a Paesi emergenti.
Il fondo può investire in via al più contenuta in titoli obbligazionari e monetari di emittenti aventi rating inferiore ad adeguata qualità creditizia o privi di rating.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale.
È escluso l'investimento in strumenti azionari.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro. La duration del fondo è tendenzialmente inferiore a 2 anni.
Il fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività:
• Strumenti obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 100%;
• OICVM: fino ad un massimo del 10%;
• Depositi bancari: fino ad un massimo del 30%.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione è attivo. Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all'analisi macroeconomica e finanziaria. Le scelte di investimento si basano: 1) sull'analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione dei titoli che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull'analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l'obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.

BancoPosta Universo 40

Oggetto

Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo "Politica di investimento", in:
– strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati, come definiti al successivo punto 1.2.6, e in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario non quotati;
– strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati, come definiti al successivo punto 1.2.6, e in strumenti azionari non quotati;
– strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
– strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime;
– parti di OICVM (inclusi quelli che risultino collegati al rendimento di materie prime), sia quotati (ETF) che non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– parti di FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– depositi bancari.

Politica di investimento

Il Fondo, di tipo flessibile, mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e dai mercati azionari, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria. Gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, anche diversa dall'euro.
Il Fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività del Fondo stesso:
– fino al 100% in OICVM la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– fino al 100% in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari; gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti governativi, sovranazionali e societari;
– fino al 60% in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti - diversi da quelli italiani - aventi rating inferiore ad adeguata qualità creditizia o privi di rating e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari. Non è previsto alcun limite riguardo all'investimento in strumenti finanziari di emittenti italiani;
– fino al 45% in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti di Paesi Emergenti e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari;
– fino al 40% in strumenti finanziari di natura azionaria e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari;

– fino al 10% in strumenti collegati al rendimento di materie prime e OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti;
– fino al 40% in OICVM bilanciati o flessibili;
– fino al 10% in parti di FIA aperti non riservati;
– fino al 30% in depositi bancari, denominati in qualsiasi valuta.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari sono determinate dall'implementazione di diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali.
La selezione degli strumenti azionari viene effettuata sulla base dell'analisi fondamentale e strategica delle singole società con l'obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.
La selezione degli strumenti obbligazionari viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di ripartizione geografica (Paesi Emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall'euro).
Il fondo promuove caratteristiche di natura sociale/ambientale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

BancoPosta Universo 60

Oggetto

Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo "Politica di investimento", in:
– strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati, come definiti al successivo punto 1.2.6, e in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario non quotati;
– strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati, come definiti al successivo punto 1.2.6, e in strumenti azionari non quotati;
– strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
– strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime;
– parti di OICVM (inclusi quelli che risultino collegati al rendimento di materie prime), sia quotati (ETF) che non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– parti di FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– depositi bancari.

Politica di investimento

Il Fondo, di tipo flessibile, mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e dai mercati azionari, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria. Gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, anche diversa dall'euro.
Il Fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività del Fondo stesso:
– fino al 100% in OICVM la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– fino al 100% in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari; gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti governativi, sovranazionali e societari;
– fino all'80% in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti - diversi da quelli italiani - aventi rating inferiore ad adeguata qualità creditizia o privi di rating e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari. Non è previsto alcun limite riguardo all'investimento in strumenti finanziari di emittenti italiani;
– fino al 60% in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti di Paesi Emergenti e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari;
– fino al 60% in strumenti finanziari di natura azionaria e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari;
– fino al 10% in strumenti collegati al rendimento di materie prime e OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti;
– fino al 50% in OICVM bilanciati o flessibili;
– fino al 10% in parti di FIA aperti non riservati;
– fino al 30% in depositi bancari, denominati in qualsiasi valuta.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari sono determinate dall'implementazione di diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali.
La selezione degli strumenti azionari viene effettuata sulla base dell'analisi fondamentale e strategica delle singole società con l'obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato od al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.
La selezione degli strumenti obbligazionari viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di ripartizione geografica (Paesi Emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall'euro).
Il fondo promuove caratteristiche di natura sociale/ambientale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

BancoPosta Universo Tematico

Oggetto

Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo "Politica di investimento", in:
– strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati, come definiti al successivo punto 1.2.6, e in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario non quotati;
– strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati, come definiti al successivo punto 1.2.6, e in strumenti azionari non quotati;
– strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
– strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime;
– parti di OICVM (inclusi quelli che risultino collegati al rendimento di materie prime), sia quotati (ETF) che non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– parti di FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– depositi bancari.

Politica di investimento

Il Fondo, di tipo flessibile, mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari e dai mercati azionari, attraverso l'investimento del patrimonio in un portafoglio di strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria. Gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, anche diversa dall'euro.

– Il Fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività del Fondo stesso:
– fino al 100% in OICVM la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– fino al 100% in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari; gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti governativi, sovranazionali e societari;
– in via almeno prevalente, in strumenti finanziari di natura azionaria e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari;
– fino al 10% in parti di FIA aperti non riservati;
– fino al 30% in depositi bancari, denominati in qualsiasi valuta.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari sono determinate dall'implementazione di diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali.
La selezione degli strumenti azionari viene effettuata sulla base dell'analisi fondamentale e strategica delle singole società con l'obiettivo di identificare quei titoli che, rispetto al mercato o al settore di appartenenza, forniscono le migliori prospettive di apprezzamento.
La selezione degli strumenti obbligazionari viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di ripartizione geografica (Paesi Emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall'euro).
La gestione mira, in particolare, a beneficiare del potenziale di crescita nel medio-lungo periodo espresso da quei fattori e temi che, a giudizio del gestore, saranno in grado di interpretare al meglio i nuovi megatrend, quali, ad esempio, pianeta, innovazione e popolazione, sfruttando il potenziale delle società che guideranno i cambiamenti futuri.
Il fondo promuove caratteristiche di natura sociale/ambientale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

BancoPosta Universo ObbligazionarioPiù

Oggetto

Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo "Politica di investimento", in:

– strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario negoziati in mercati regolamentati, come definiti al successivo punto 1.2.6, e in strumenti obbligazionari e strumenti del mercato monetario non quotati;
– strumenti azionari negoziati in mercati regolamentati, come definiti al successivo punto 1.2.6, e in strumenti azionari non quotati;
– strumenti finanziari derivati quotati e non quotati;
– parti di OICVM (inclusi quelli che risultino collegati al rendimento di materie prime), sia quotati (ETF) che non quotati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– parti di FIA aperti non riservati, la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– depositi bancari.

Politica di investimento

Il Fondo, di tipo obbligazionario mira a cogliere, su un orizzonte temporale di investimento di medio/lungo periodo, le opportunità di rendimento offerte dai mercati obbligazionari globali. Il Fondo mira altresì alla distribuzione di un provento semestrale secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 2 della Parte B.
Gli investimenti possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi divisa, anche diversa dall'euro.
Il Fondo investe con i seguenti limiti rispetto al totale delle attività del Fondo stesso:

– fino al 100% in OICVM la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
– fino al 100% in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria; gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di emittenti governativi, sovranazionali e societari;
– fino al 50% in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti - diversi da quelli italiani - aventi rating inferiore ad adeguata qualità creditizia o privi di rating e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari. Non è previsto alcun limite riguardo all'investimento in strumenti finanziari di emittenti italiani;
– fino al 50% in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti di Paesi Emergenti e in OICVM specializzati nell'investimento su tali strumenti finanziari;
– fino al 20% in strumenti finanziari di natura azionaria;
– fino al 10% in parti di FIA aperti non riservati;
– fino al 30% in depositi bancari, denominati in qualsiasi valuta.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Lo stile di gestione è flessibile. La scelta delle proporzioni tra macro classi di attività e la selezione delle diverse aree geografiche di investimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari sono determinate dall'implementazione di diverse strategie di investimento quantitative e discrezionali.
La selezione degli strumenti obbligazionari viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (duration), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di ripartizione geografica (Paesi Emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall'euro).
Il fondo promuove caratteristiche di natura sociale/ambientale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

1.2 Parte relativa a tutti i fondi

1.2.1. La partecipazione ai Fondi comporta l'assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota.

1.2.2. I limiti indicati nella parte specifica si devono intendere come segue:

Limite	**Significato** (% rispetto al totale delle attività)
Residuale	fino ad un massimo del 10%
Contenuto	tra il 10% ed il 30%
Significativo	tra il 30% ed il 50%
Prevalente	tra il 50% ed il 70%
Principale	almeno il 70%

1.2.3. Il patrimonio dei Fondi, nel rispetto dei limiti definiti nella politica di investimento, può essere investito in misura superiore al 35%, anche fino al 100%, in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

1.2.4. La SGR ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio dei Fondi in disponibilità liquide e, più in generale, di effettuare, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei sottoscrittori.

1.2.5. Nella gestione dei Fondi, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio- rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

1.2.6. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98, nonché quelli, indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento dei Fondi. Nel rispetto della normativa vigente e delle vigenti disposizioni di Banca d'Italia, possono essere effettuati investimenti su strumenti finanziari non quotati e/o quotandi.

1.2.7. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

1.2.8. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati sui mercati regolamentati.

1.2.9. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. Il rischio di cambio non sarà oggetto di copertura sistematica.

1.2.10. Per tutti i Fondi la SGR utilizza tecniche di gestione dei rischi. Resta in ogni caso ferma la facoltà della SGR di assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento dei Fondi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

1.2.11. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

1.2.12. Per tutti i Fondi, la SGR si riserva la facoltà di conferire deleghe di gestione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 58/98.

1.3 Operazioni con parti correlate

Il Fondo può acquistare titoli di società finanziate da società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR.
Il patrimonio del Fondo può essere altresì investito in parti di OICVM gestiti dalla SGR (di seguito "OICVM collegati"), nonché in parti di OICVM gestiti da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del Fondo. Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICVM la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo.

2 PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

1. I Fondi "BancoPosta Universo Start", "BancoPosta Universo 40", "BancoPosta Universo 60" e "BancoPosta Universo Tematico" sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Fondi.
Il Fondo "BancoPosta Universo ObbligazionarioPiù" è del tipo a distribuzione dei proventi. Sulla base della Relazione di Gestione del Fondo, la SGR provvede al calcolo e alla distribuzione di proventi conseguiti nel corso del precedente semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti al Fondo secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 2.2.

2. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica, se positiva, delle seguenti voci della Sezione Reddituale della Relazione di Gestione redatta in relazione al periodo di riferimento:
– A 1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati;
– B1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari non quotati;
– F1. Proventi da operazioni pronti contro termine ed assimilati;
– I1. Interessi attivi su disponibilità liquide;
– I2. Altri ricavi;

– L1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio;
– L3. Altre imposte;
– G. Oneri finanziari;
– H. Oneri di gestione.

In aggiunta a quanto sopra riportato è possibile distribuire fino al 100% degli utili e delle plusvalenze rilevati in ciascuna Relazione di Gestione del Fondo. Più precisamente, per utili e plusvalenze si intende la somma algebrica delle seguenti voci, se positive, della Sezione Reddituale di ciascuna Relazione di Gestione del Fondo:

– A 2. Utile da realizzo su strumenti finanziari quotati;
– A 3. Plusvalenze su strumenti finanziari quotati;
– A 4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di strumenti finanziari quotati;
– B 2. Utile da realizzo su strumenti finanziari non quotati;
– B 3. Plusvalenze su strumenti finanziari non quotati;
– B 4. Risultati realizzati sulle operazioni di copertura di strumenti finanziari non quotati;
– C. Risultato delle operazioni non di copertura su strumenti finanziari derivati.

È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione della SGR deliberare la distribuzione di un provento unitario entro la misura massima del 2% del valore iniziale della quota di ciascun periodo semestrale anche nel caso in cui la somma delle voci delle sezioni reddituali sopra elencate determinasse un provento inferiore a quello massimo indicato.

Dati i criteri di determinazione della distribuzione di cui al presente comma, può accadere che l'importo da distribuire riferito a ciascun esercizio sia superiore al risultato effettivo della gestione del Fondo relativo al medesimo esercizio. In tale caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote.

Nella relazione di accompagnamento redatta dagli Amministratori della SGR verrà pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti.

La distribuzione non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

3. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario conclusosi, si considerano aventi diritto alla distribuzione i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola. La distribuzione non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

4. L'ammontare dei proventi conseguiti in ciascun esercizio e spettante ad ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di Gestione redatta entro novanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al 15° giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di Gestione.

5. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti secondo le seguenti modalità: (i) nei casi in cui la sottoscrizione delle quote sia stata effettuata tramite conto corrente postale o libretto postale nominativo, il pagamento dei proventi sarà effettuato sul conto corrente postale o sul libretto postale nominativo utilizzato al momento della sottoscrizione; (ii) nei casi in cui al momento del pagamento dei proventi, il conto corrente postale o il libretto postale nominativo, a valere sui quali è stata effettuata la sottoscrizione, non siano più attivi e il sottoscrittore ovvero uno dei cointestatari non abbiano provveduto a comunicare al soggetto incaricato del collocamento, nei 30 giorni precedenti la data di distribuzione del provento, gli estremi di un nuovo conto corrente postale o libretto postale nominativo, il pagamento del provento verrà effettuato mediante emissione di un assegno postale vidimato intestato al sottoscrittore o, in caso di cointestazione, al primo cointestatario indicato nel modulo di sottoscrizione; (iii) nei casi in cui la sottoscrizione delle quote sia stata effettuata utilizzando mezzi di pagamento diversi dal conto corrente postale o dal libretto postale nominativo, il pagamento dei proventi sarà effettuato mediante emissione di un assegno postale vidimato intestato al sottoscrittore o, in caso di cointestazione, al primo cointestatario indicato nel modulo di sottoscrizione.

Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

Qualora l'importo complessivo spettante al partecipante non superi i 50 euro, i ricavi saranno in ogni caso reinvestiti nel Fondo – in esenzione dal pagamento di diritti o spese e al netto di eventuali oneri fiscali – secondo le modalità sopra indicate.

I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3 SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI

3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

i. Commissione di sottoscrizione:

– Per i fondi BancoPosta Universo Start e BancoPosta Universo ObbligazionarioPiù si applica la commissione indicata nella seguente tabella A:

Tabella A	
Ammontare del versamento	**% massima**
Fino a € 9.999	1,00
Da € 10.000 fino a € 34.999	0,75
Da € 35.000 fino a € 74.999	0,50
Da € 75.000 fino a € 149.999	0,40
Da € 150.000	0,30

– Per i fondi BancoPosta Universo 40, BancoPosta Universo 60 e BancoPosta Universo Tematico si applica la commissione indicata nella seguente tabella B:

Tabella B	
Ammontare del versamento	**% massima**
Fino a € 9.999	2,00
Da € 10.000 fino a € 34.999	1,50
Da € 35.000 fino a € 74.999	1,00
Da € 75.000 fino a € 149.999	0,80
Da € 150.000	0,60

In entrambi i casi, la commissione individuata in funzione dell'ammontare del versamento si applica all'intero importo; in caso di versamenti successivi, inclusi i versamenti iniziali e le rate dei Piani di Accumulazione, all'ultimo versamento effettuato si applica la commissione di sottoscrizione corrispondente a quella prevista per l'importo globalmente versato, su tutti i fondi appartenenti al presente Regolamento, al netto degli eventuali disinvestimenti.
Nei Piani di Accumulazione non si applicano commissioni di sottoscrizione ai versamenti successivi alla ventiquattresima rata. Nei Piani di Accumulazione dei fondi BancoPosta Universo 40, BancoPosta Universo 60 e BancoPosta Universo Tematico già in essere alla data del 28 febbraio 2025 non si applicano commissioni di sottoscrizione ai versamenti successivi alla ventiquattresima rata successiva alla data del 28 febbraio 2025.
Non si applicano commissioni di sottoscrizione ai Piani di Accumulazione sui fondi BancoPosta Universo Start e BancoPosta Universo ObbligazionarioPiù avviati prima della data di introduzione delle commissioni di sottoscrizione.
ii. Commissione di rimborso: nessuna.
iii. Commissioni di passaggio tra fondi ai quali si applicano le commissioni di sottoscrizione della medesima tabella: nessuna.
Commissione di passaggio da fondi ai quali si applicano le commissioni di sottoscrizione della tabella A (di cui al precedente paragrafo 3.1.i) a fondi che applicano le commissioni di sottoscrizione della tabella B (di cui al precedente paragrafo 3.1.i):

Ammontare del versamento	% massima
Fino a € 9.999	1,00
Da € 10.000 fino a € 34.999	0,75
Da € 35.000 fino a € 74.999	0,50
Da € 75.000 fino a € 149.999	0,40
Da € 150.000	0,30

Nessuna commissione di passaggio è dovuta nel caso in cui le quote di fondi ai quali si applicano le commissioni di sottoscrizione della tabella A (di cui al precedente paragrafo 3.1.i) oggetto di passaggio - verso fondi che prevedono l'applicazione di commissioni di sottoscrizione della tabella B (di cui al precedente paragrafo 3.1.i) - provengano, a loro volta, da fondi che applicano le commissioni di sottoscrizione della tabella B (di cui al precedente paragrafo 3.1.i).
iv. La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
a. le imposte e le tasse eventualmente dovute, secondo la normativa vigente, per la sottoscrizione e per la conferma dell'avvenuto investimento;
b. un diritto fisso, a titolo di rimborso spese, per un ammontare pari a € 3,50 per ogni operazione di sottoscrizione in unica soluzione, passaggio e rimborso; il diritto fisso relativo alle operazioni di rimborso si applica a tutte le operazioni di rimborso ad eccezione di quelle previste al paragrafo V1.2, punto 3, del presente Regolamento (rimborso programmato per importo fisso). Un diritto fisso pari a € 10 per ogni apertura di Piano di Accumulazione. Nessun diritto fisso è dovuto per i versamenti successivi al primo, rientranti nell'ambito di un Piano di Accumulazione. Sono inoltre a carico del sottoscrittore le spese relative al trasferimento delle somme derivanti dall'utilizzo della procedura di autorizzazione di addebito su un conto corrente postale intrattenuto dal sottoscrittore, relativamente ai versamenti rateali nell'ambito dei Piani di Accumulo; in caso di utilizzo della procedura SDD al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza;
c. un rimborso spese per l'emissione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione a domicilio dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte, pari a € 15 per ogni certificato emesso. L'invio dei relativi certificati è a rischio del partecipante che ne abbia fatto richiesta;
d. un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari a 25,00 Euro;
e. le spese di spedizione, postali e di corrispondenza connesse alle operazioni di sottoscrizione, passaggio e rimborso, nella misura di volta in volta specificata all'interessato, al fine di coprire l'effettivo esborso sostenuto dalla società. La SGR ha inoltre il diritto di prelevare le spese richiamate al punto 2 dell'art. VI.2 della Parte C. Non sono previste spese per l'invio delle lettere di conferma delle operazioni in formato elettronico;
f. altri eventuali rimborsi spese (es. invio duplicati, ricerca titoli ecc..): nella misura di volta in volta specificata all'interessato, al fine di coprire l'effettivo esborso sostenuto dalla società.
La SGR, inoltre, preleva dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le imposte e le tasse dovute, secondo la normativa vigente.
In ogni caso il soggetto incaricato del collocamento (di seguito il "Collocatore") non può porre a carico dei sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2 Oneri a carico dei Fondi

3.2.1. È posto a carico dei Fondi il compenso spettante alla SGR, costituito da:
– la commissione di gestione, nella misura di seguito indicata:

Denominazione fondo	**% su base annua**
BancoPosta Universo Start	0,45
BancoPosta Universo 40	1,00
BancoPosta Universo 60	1,20
BancoPosta Universo Tematico	1,40
BancoPosta Universo ObbligazionarioPiù	1,00

La commissione di gestione, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto dei Fondi, è prelevata mensilmente dalle disponibilità dei Fondi nel primo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;

– il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota dei Fondi, nella misura massima dello 0,052% su base annua del valore complessivo netto dei Fondi. Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota dei Fondi, calcolato quotidianamente, è prelevato trimestralmente dalle disponibilità dei Fondi nel primo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

3.2.2. Non è prevista alcuna commissione di performance.

3.2.3. Sono, inoltre, a carico dei Fondi:

a. le imposte e tasse di pertinenza dei Fondi;

b. il compenso da riconoscere al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,018% su base annua, calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto dei Fondi, da corrispondersi trimestralmente e prelevato dai Fondi nel primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del trimestre;

c. gli oneri di negoziazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative imposte di trasferimento;

d. i compensi spettanti alla Società di Revisione dei conti per la verifica dei libri, dei documenti contabili dei Fondi e per la certificazione della relazione annuale, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;

e. le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario della quota di cui alla Parte A ed all'art. V della Parte C del presente Regolamento, le spese di pubblicazione dei prospetti periodici dei Fondi, le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione dei Fondi, di cui all'art. VIII della Parte C del presente Regolamento, le spese conseguenti alla pubblicazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni degli Organi di Vigilanza;

f. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico;

g. gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica ai partecipanti, purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

h. gli interessi passivi connessi agli eventuali prestiti assunti dalla SGR per conto dei Fondi;

i. le spese legali e giudiziarie per la tutela degli interessi comuni dei partecipanti;

j. il contributo di vigilanza corrisposto alla Consob.

3.2.4. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità dei Fondi con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2.5. In caso di acquisto di OICVM collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICVM "collegati" acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICVM collegati percepisce.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche dei prodotti c) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione ai Fondi

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - il Collocatore a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.
Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione dei Fondi, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

5. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico e giroconto, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale Italiana.

6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dai Fondi la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione dei Fondi, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione dei Fondi utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito ai Fondi il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione ai Fondi non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

14. La SGR si riserva la facoltà di escludere o limitare la titolarità diretta o indiretta delle quote dei Fondi da parte di Soggetti Statunitensi («U.S. Person» secondo la definizione contenuta nella "Regulation S" - Rules Governing Offers and Sales Made Outside the United States Without Registration Under the Securities Act of 1933 come tempo per tempo modificata) e di ogni altra categoria di soggetti indicata nel Prospetto.
A tal fine, la SGR può:
– respingere ogni richiesta di sottoscrizione o di trasferimento di quote dei Fondi, che abbia quale sottoscrittore o beneficiario, in via diretta o indiretta, una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
– richiedere ai partecipanti ai Fondi, in qualsiasi momento, di fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria a stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia riconducibile a una «U.S. Person» ovvero ad un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
– procedere, in qualsiasi momento, al rimborso di propria iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che, sulla base delle informazioni in proprio possesso, risulti essere (i) una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote dei Fondi.
Il rimborso delle quote dei Fondi ad iniziativa della SGR è determinato in base al valore unitario corrente delle stesse, senza applicazione di spese, diritti fissi e/o commissioni previsti dal Regolamento nel caso di rimborso a richiesta del Partecipante.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante: (i) versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 5.000 euro per il versamento iniziale, 500 euro per i versamenti successivi e per le sottoscrizioni derivanti da operazioni di passaggio tra fondi; (ii) partecipazione ai Piani di Accumulazione di cui alla successiva sezione I.3.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:
– direttamente presso la SGR;
– per il tramite del Collocatore;
– mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) espresso in cifre o successivamente determinabile qualora l'importo derivi dal rimborso di altri fondi comuni di investimento istituiti dalla SGR, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai Fondi.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
– assegno bancario o circolare, tratto o emesso dal sottoscrittore, con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica *denominazione fondo*" sul conto corrente in essere presso il Depositario ovvero versato sul conto corrente postale intestato alla SGR – Rubrica "*denominazione fondo*" il cui saldo è quotidianamente accreditato per valuta a favore del conto corrente intestato a "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica *denominazione fondo*" in essere presso il Depositario;
– bonifico a favore del conto corrente intestato a "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica *denominazione fondo*" in essere presso il Depositario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
– addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica "*denominazione fondo*" il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato a "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica *denominazione fondo*" in essere presso il Depositario;
– autorizzazione permanente di addebito su un libretto postale nominativo o su un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica "*denominazione fondo*" il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato a "BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica *denominazione fondo*" in essere presso il Depositario. Tale modalità è prevista esclusivamente per la sottoscrizione delle quote mediante Piano di Accumulazione, per i versamenti successivi a quello iniziale.

6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente il conto corrente postale e il libretto di risparmio postale. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Parte C, paragrafo 2, Quote e certificati di partecipazione.

7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nei Fondi.

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
– il valore complessivo dell'investimento;
– il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
– l'importo unitario e la cadenza dei versamenti (mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali);
– l'eventuale importo del versamento iniziale, che, se effettuato, deve essere pari almeno a 50 euro, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 4 versamenti ed un massimo di 144 versamenti. Il Piano non potrà comunque durare meno di 1 anno e più di 12 anni.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.

5. Il versamento iniziale può avvenire mediante addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore. Per i soli versamenti unitari successivi al primo, è ammessa l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente postale o libretto postale indicato dal sottoscrittore.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive e di mancata specifica comunicazione del cliente, il Piano viene interrotto da parte della SGR.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
– della durata residua del Piano;
– dell'importo unitario dei versamenti successivi;
– della cadenza dei versamenti.
Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.

2. L'operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
– il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13:00;
– il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.

2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per i Fondi o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento ed il raggruppamento dei certificati nominativi.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono state stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività dei Fondi.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico dei Fondi o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto dei Fondi per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.
La SGR invia gratuitamente copia dei citati criteri stabiliti dalla Banca d'Italia ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi cinque giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.

2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio dei Fondi. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione dei Fondi – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e dei Fondi e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti ai Fondi possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione dei Fondi.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
- la denominazione del/i Fondo/i oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente il Collocatore – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione dei Fondi, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore dei Fondi successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono cinque giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso.
Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

11. Nel caso di richieste di rimborso riguardanti quote sottoscritte e regolate con mezzi di pagamento che richiedano l'accertamento del buon fine e i relativi certificati non siano stati consegnati o siano detenuti presso il Depositario, l'erogazione dell'importo del rimborso è sospesa sino ad accertamento avvenuto del buon fine e, comunque, non oltre il termine previsto nell'art. II, comma 5, Parte C, del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente saranno vincolate presso il Depositario in apposito conto e saranno disponibili solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
– contante, esclusivamente presso la sede del Depositario;
– bonifico;
– assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
– assegno postale vidimato non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
– accredito su conto corrente postale o libretto postale intestato al nominativo del sottoscrittore.

2. Il mezzo di pagamento può, su richiesta dell'avente diritto, essergli inviato a sue spese (comprese quelle relative all'eventuale copertura assicurativa) all'indirizzo indicato nella richiesta di rimborso.

3. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
– la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
– le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
– l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 50 euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
– l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

4. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

5. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

6. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

7. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche dei Fondi o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione dei Fondi

1. La liquidazione dei Fondi ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del/i Fondo/i, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del/i Fondo/i tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione dei Fondi viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione ed il rimborso delle quote;
b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati ed affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f. il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

BancoPosta Fondi S.p.A SGR

Iscritta al n° 23 dell'Albo delle Società di Gestione
del Risparmio (Sezione Gestori di OICVM)
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico

Sede Legale e amministrativa:
Viale Europa, 190 - 00144 Roma - Fax 06 98680509
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese
di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale int. vers.
Euro 12.000.000

Per informazioni e assistenza:
numero 06.4526.3322
Il costo della chiamata da cellulare o da linea fissa dipende
dall'operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata.
Attivo dal lunedì al sabato esclusi festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Posteitaliane

BancoPostaFondi SGR